

**Accordo Regionale con i Medici di Medicina Generale  
in merito alla problematica assistenziale del SARS-CoV2**

Visti gli artt. 256 e 257 del TULLSS che prevedono obbligo dei medici di prestare la propria opera per i servizi di assistenza e profilassi, secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, nei comuni di residenza, in caso di epidemia o di pericolo di epidemia, nonché l'obbligo di prestare la propria opera per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive negli altri comuni ai quali siano stati destinati dall'autorità sanitaria;

Visto l'art. 8 del Codice Deontologico che testualmente riporta *“Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente”*.

Viste la Circolare n. 1997 del Ministero della Salute del 22.01.20 e s.m.i. e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.20;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 01.03.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto odg\_ods 303 del 20.03.2020 del Ministero degli Interni;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 1 e s.m.i. del 2020;

Dato atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 02.03.20, all'art. 7, dispone: *“Raccomandazioni relative al percorso assistenziale dei pazienti con sindrome influenzale – Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, si raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di utilizzare le procedure ordinarie di assistenza(MMG/PLS), privilegiando il contatto telefonico dal proprio domicilio”*;

Considerato che la suddetta Ordinanza n. 6 del Presidente della Regione, all'art. 7, lettera b, riporta: *“Si dispone che i MMG/PLS assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 20, fatte salve successive disposizioni regionali, da emanarsi con apposita circolare”*; e all'art. 7, lettera c, *“Si raccomanda comunque l'organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso”*;

L'Assessore Diritto alla Salute della Regione Toscana e le OO.SS. rappresentative della Medicina Generale, riuniti nel Comitato Regionale della Medicina Generale del 25.02.20 e del 18.03.20

concordano

1. I Medici di Assistenza Primaria assicurano la contattabilità telefonica, dalle ore 8 alle ore 20, nei giorni feriali e festivi. Tale contattabilità telefonica ha lo scopo di fornire una risposta dedicata ai pazienti con sospetto di contagio e potrà essere assicurata attraverso chiamata al numero telefonico fisso o cellulare. La contattabilità telefonica sarà remunerata 1,40 €/mese per ogni assistito in carico ed il riconoscimento economico sarà corrisposto con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio della contattabilità telefonica 08.00 – 20.00, in attuazione delle apposite Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Toscana.
2. In occasione del contatto telefonico, il MMG acquisisce le necessarie informazioni sanitarie per identificare la possibilità di caso sospetto attraverso la scheda valutativa regionale;
3. Tale scheda dovrà essere utilizzata anche dai Medici di Continuità assistenziale;
4. I MMG si impegnano ad organizzare gli ambulatori, secondo una modalità di accesso programmata e regolata, anche, ove possibile, con spazi dedicati, valutando le necessità assistenziali dei pazienti che potrebbero essere potenzialmente infettanti;
5. Riguardo le modalità di protezione dal rischio, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. I necessari DPI saranno forniti ai MMG e Continuità Assistenziale dal S.S.R, attraverso una programmazione e gestione affidata alle Direzioni delle Aziende USL;
6. Riguardo le R.S.A., i MMG afferenti ad ogni singola struttura residenziale si potranno organizzare in turni di visita che riguardino tutti gli ospiti, in modo che ci sia l'accesso limitato ad un'unica figura di MMG all'interno della Struttura, di riferimento per tutte le necessità clinico assistenziali. Tale presenza coinvolge tutti i MMG afferenti ad ogni singola RSA e sarà a rotazione settimanale;
7. Il presente accordo ha la durata di tre mesi, prorogabile in caso di perdurare della necessità, attraverso accordo tra le parti.

Letto, approvato e Sottoscritto in data .....

L' Assessore al Diritto alla Salute .....

FIMMG .....

SNAMI .....

SMI .....

INTESA SINDACALE .....